

No. 53789*

**Switzerland
and
Italy**

Agreement between Switzerland and Italy on the establishment of joint national control offices in Chiasso railway station and to in-transit inspections on the section Lugano-Como. Bern, 24 November 2015

Entry into force: *1 March 2016, in accordance with article 15*

Authentic text: *Italian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Switzerland, 15 July 2016*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Suisse
et
Italie**

Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Chiasso et au contrôle en cours de route sur le parcours Lugano-Côme. Berne, 24 novembre 2015

Entrée en vigueur : *1^{er} mars 2016, conformément à l'article 15*

Texte authentique : *italien*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Suisse, 15 juillet 2016*

**Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

ACCORDO
TRA LA SVIZZERA E L'ITALIA RELATIVO
ALL'ISTITUZIONE
DI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI
NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CHIASSO ED AL
CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA TRATTA
LUGANO - COMO

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, firmata a Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un Accordo relativo alla istituzione di Uffici a controlli nazionali abbinati nella Stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano - Como, e a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio svizzero, alla stazione ferroviaria internazionale di Chiasso. I controlli italiani e svizzeri d'entrata e di uscita sono effettuati presso detto ufficio.

2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'11 marzo 1961 (denominata qui appresso «Convenzione quadro»), l'ufficio

italiano (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza) situato in territorio svizzero è aggregato al Comune di Como.

Articolo 2

1. Nella stazione di Chiasso vengono istituite due zone distinte, una per il traffico viaggiatori (persone che varcano la frontiera in treni viaggiatori, come pure il loro bagaglio, le merci d'uso privato, i campioni commerciali, le piccole quantità di merci commerciabili di non rilevante valore, la valuta e le carte-valori che dette persone recano seco per esigenze personali), l'altra per il traffico merci.

2. Copia della planimetria ufficiale dettagliata delle zone menzionate agli articoli 3 e 4, allegata all'Accordo, sarà affissa nei rispettivi uffici.

3. Ai sensi del presente Accordo il termine "direzione Nord" è da intendersi "in direzione della Svizzera" mentre il termine "direzione Sud" è da intendersi "in direzione dell'Italia".

Articolo 3

1. La zona per il traffico viaggiatori comprende:

a) i binari d'ingresso dei treni compreso l'interbinario, dalla frontiera fino all'estremità dei marciapiedi I e II in direzione Nord, denominati binari 1/61, 2/62, 3, 256/266/4/64, 7/67, 8/68, 9, nonché i binari di arrivo e di partenza dei treni locali per l'Italia, denominati 12 e 13;

b) i marciapiedi I e II fino all'estremità in direzione Nord, esclusa però l'area del marciapiede riservata al traffico viaggiatori per la Svizzera,

delimitata da una cancellata, nonché la sala d'aspetto ed il corridoio che dalla sala visita del marciapiede II conduce al sottopassaggio;

c) le parti del fabbricato principale della stazione viaggiatori e dei fabbricati siti sul marciapiede II, specificate al seguente paragrafo 2.

2. La zona è divisa in due settori:

a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:

- i binari e i marciapiedi enumerati al paragrafo 1, lettere a) e b);
- nel fabbricato principale della stazione viaggiatori, ala Est pianterreno:

- i corridoi per i viaggiatori da e per l'Italia, adiacenti agli uffici di controllo, compreso il tratto che va dalla biglietteria all'uscita direzione sud;
- la toilette;
- la sala d'aspetto per i viaggiatori diretti in Italia, compreso il recinto di attesa;
- il magazzino per i bagagli a mano in deposito;
- i fabbricati CCE e gli adiacenti uffici FFS;

➤ negli edifici del marciapiede II:

- la sala comune di visita dei viaggiatori e dei bagagli a mano;
- la toilette;

b) un settore riservato agli agenti italiani, comprendente:

- nel fabbricato principale della stazione viaggiatori al pianterreno:
 - gli uffici e i locali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza;
- nei fabbricati siti sul marciapiede II:

- gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- l'ufficio della Guardia di Finanza.

3. Se a cagione della loro lunghezza o per esigenze di manovra i treni o parte di essi dovessero oltrepassare la zona oppure venire spostati fuori di essa, detti treni o loro parti, nonché l'interbinario contiguo corrispondente alla loro lunghezza sono considerati ancora zona viaggiatori ai sensi del presente articolo.

Analogamente, gli agenti svizzeri possono eseguire il loro controllo su detti treni o loro parti che per ragioni di manovra dovessero essere spostati nella parte della stazione situata in territorio italiano. In tal caso la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Chiasso.

Articolo 4

1. La zona per il traffico merci comprende, oltre la zona menzionata sotto il precedente articolo 3:

- tutti gli altri binari non compresi nella zona viaggiatori dalla frontiera fino all'altezza dei sottopassaggi della via Rampa. È riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo 1;
- il comprensorio dei fasci di binari T e M. E' riservata la restrizione menzionata all'articolo 6 paragrafo 1;
- il comprensorio:
 - dei fasci di binari N e O;